



D.P. 11/2022 del 27/10/2022. Emanazione

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE COLLEGIALI IN MODALITÀ TELEMATICA

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento, in via telematica (d'ora in poi: a distanza), delle sedute del Consiglio di Amministrazione e di qualunque altro consesso collegiale previsto dalla Legge 1230/1952.
2. Per seduta telematica e riunione in modalità telematica si intende la riunione dell'organo collegiale o del consesso nella quale tutti o alcuni componenti partecipano alla seduta a distanza tramite collegamento da remoto che assicuri la sincronia della partecipazione. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità di cui ai successivi articoli.
3. Non è consentito lo svolgimento di riunioni collegiali attraverso l'utilizzo o lo scambio di messaggi di posta elettronica.
4. Non è consentito ricorrere alla modalità a distanza per la discussione e l'approvazione di delibere per le quale sia prevista una votazione a scrutinio segreto.

ARTICOLO 2

REQUISITI PER LE RIUNIONI TELEMATICHE

1. La partecipazione a distanza alle adunanze deve avvenire in video/audio-conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettono, al contempo:
 - la percezione diretta e uditiva di tutti i partecipanti, sia fisicamente presenti sia collegati a distanza;
 - l'identificazione di ciascuno di essi;
 - l'intervento, nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.
2. Gli strumenti a distanza dell'Istituto devono essere idonei e adeguati al numero dei partecipanti e devono assicurare:
 - la riservatezza della seduta e delle comunicazioni;
 - il collegamento simultaneo tra i partecipanti, in presenza e a distanza, su un piano di parità;
 - la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file;
 - la contemporaneità delle decisioni;
 - la sicurezza dei dati e delle informazioni.
3. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicura il rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (come l'uso di cuffie).
4. I partecipanti alla riunione sono tenuti a garantire la riservatezza e a non ledere il diritto all'immagine degli altri partecipanti, non diffondendo dati personali e immagini di cui vengano a conoscenza o in possesso attraverso l'utilizzo della piattaforma digitale.
5. Le sedute telematiche possono essere registrate, attraverso le funzionalità della piattaforma digitale, ai soli fini di supporto alla verbalizzazione.



6. Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere, devono essere rispettate le prescrizioni del presente articolo.

ARTICOLO 3

CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE A DISTANZA

1. Nell'avviso di convocazione, inviato unicamente per posta elettronica utilizzando l'indirizzo istituzionale, deve essere specificato se la seduta avviene a distanza per tutti i componenti dell'organo oppure in presenza, con possibilità di collegamento a distanza dei componenti che lo richiedano. In ogni caso, nell'avviso deve essere indicata la modalità operativa di partecipazione a distanza. La riunione si considera sempre tenuta presso la Domus Mazziniana.
2. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento a distanza di uno o più componenti risulta impossibile o viene interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del/i componente/i impossibilitato/i a mantenere attivo il collegamento.
3. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, il Presidente, dopo aver provveduto al ricalcolo del quorum necessario per la validità della seduta e della conseguente votazione, dispone la ripetizione delle operazioni di voto. I componenti disconnessi per problemi tecnici sono considerati assenti giustificati.

ARTICOLO 4

ESPRESSIONE DEL VOTO E VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

1. Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto in modo palese, per alzata di mano o nominativamente anche via chat.
2. Nel verbale della riunione a distanza deve essere indicato: la modalità tecnologica di svolgimento della sessione virtuale, i nominativi dei componenti presenti e di quelli collegati tramite modalità a distanza e le modalità del collegamento di ciascuno.
3. Nel verbale, redatto successivamente, si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e della votazione.
4. Il verbale della riunione telematica deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nel rispetto della normativa vigente in materia e con modalità tale da assicurare l'integrità e l'unicità dell'originale.

ARTICOLO 5

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, alle sedute a distanza si applica la normativa generale riguardante le modalità di svolgimento delle sedute collegiali.
2. L'emanazione del presente Regolamento sostituisce integralmente il "Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica" emanato dal Presidente con Provvedimento d'urgenza n. 3/2020 del 19/03/2020 (prot. n.97/2020).
3. Il presente Regolamento dovrà essere pubblicato, ai sensi del d.lgs. 33/2013, nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Domus Mazziniana.
4. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dall'emanazione, con propria disposizione, da parte del Presidente.